

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024

521/2024/R/EEL

**VERIFICA DEI DOCUMENTI DA UTILIZZARE COME LINEE GUIDA PER L'EDIZIONE 2025
DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva (UE) 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 392/2024/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2024, 472/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2024/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 239/2024/R/COM;

- le osservazioni pervenute in esito ai suddetti documenti per la consultazione, pubblicamente disponibili sul sito dell’Autorità;
- il documento del Council of European Energy Regulators (CEER) di novembre 2021 “*CEER Views on Electricity Distribution Network Development Plans*”;
- la proposta di documenti comuni inviati dalle imprese distributrici di energia elettrica con almeno 100.000 clienti finali all’Autorità, (protocolli Autorità: 68524 del 30 settembre 2024 e 68655, 68656, 68661, 68691, 68694, 68749, 68812, 68951, 68961 del 1 ottobre 2024, denominati di seguito: comunicazione con la proposta dei documenti comuni).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva (UE) 2019/944 dispone che:
 - a) il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica (articolo 31, comma 1);
 - b) lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l’operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all’Autorità di regolazione (articolo 32, comma 3);
- l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28/11, nella versione modificata dall’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/21, prevede che il gestore della rete di distribuzione alla cui rete sono connessi almeno 100.000 clienti finali elabori, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, tenuto conto delle modalità stabilite dall’Autorità;
- la deliberazione 296/2023/R/EEL ha aggiornato i requisiti dell’Autorità in materia di piani di sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica; in particolare:
 - a) il punto 2. della deliberazione prevede le modalità e tempistiche per l’elaborazione e consultazione pubblica dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione a partire dall’anno 2025;
 - b) il punto 3. della deliberazione (recentemente aggiornato dalla deliberazione 472/2024/R/EEL) definisce prime modalità per l’elaborazione dei piani di sviluppo;
- l’articolo 61, comma 1, del TIQD dispone che le imprese distributrici tenute alla predisposizione dei piani di sviluppo ai sensi della deliberazione 296/2023/R/EEL presentino congiuntamente all’Autorità entro il 30 settembre 2024:
 - a) la struttura armonizzata dei contenuti del piano di sviluppo, che tenga conto di quanto previsto dalla deliberazione 296/2023/R/EEL;
 - b) l’identificazione puntuale dei documenti di accompagnamento, incluse le informazioni in formato scheda e in formato foglio di lavoro relative agli

- interventi del piano e al loro avanzamento tecnico ed economico, incluso quanto previsto al punto 3, lettera h), della deliberazione 296/2023/R/EEL;
- c) un documento comune di descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'identificazione degli investimenti, tenendo anche conto - quando è applicata un'analisi costi benefici - dei benefici attesi e dell'analisi economica dei costi e dei benefici in linea con le disposizioni del punto 3, lettera g), della deliberazione 296/2023/R/EEL;
 - d) un documento comune di definizione delle categorie elementari di investimento, ai fini della stima dei costi unitari di investimento.
- l'articolo 61, comma 2, del TIQD dispone che i documenti comuni siano utilizzati come linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo, salvo decisione motivata dell'Autorità, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025, di modifiche o integrazioni a uno o più dei documenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha introdotto disposizioni correlate alla disciplina dei piani di sviluppo in un'ottica di promozione selettiva degli investimenti nelle reti di distribuzione, nel momento in cui la transizione energetica evidenzia l'opportunità di identificare interventi di sviluppo prioritari e a maggior valore aggiunto per gli utenti delle reti di distribuzione;
- in particolare, il Titolo 10 del TIQD ha introdotto disposizioni per una regolazione incentivante per gli interventi di sviluppo della rete di distribuzione collegata ai benefici di tali interventi;
- inoltre, il Titolo 11 del TIQD, all'articolo 82, prevede l'effettuazione di analisi dei costi e dei benefici degli interventi che sono oggetto di un contributo pubblico di almeno un milione di euro nel periodo 2024-2027, al fine di consentire la valutazione dell'utilità per il sistema elettrico;
- infine, con la deliberazione 472/2024/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato l'elenco delle categorie di beneficio funzionali all'esecuzione dell'analisi costi benefici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le imprese distributrici hanno inviato (con 10 comunicazioni, tutte con lo stesso contenuto) i documenti comuni previsti dall'articolo 61, comma 1, del TIQD;
- la comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici include, in relazione alle disposizioni dell'articolo 61, comma 1, del TIQD:
 - a) un documento di "linee guida" che è la proposta di struttura armonizzata dei contenuti del piano di sviluppo, con una indicazione del contenuto di ognuno dei 10 capitoli proposti;
 - b) un insieme di formati (tabella intervento e scheda intervento) e note di compilazione per i documenti di accompagnamento al piano;

- c) un documento di descrizione dell’approccio metodologico adottato per l’identificazione degli investimenti;
- d) un documento di definizione delle categorie elementari di investimento;
- inoltre, la comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici include - anche in questo caso, con lo stesso contenuto - informazioni in materia di analisi costi benefici, qualificate come pertinenti ai Titoli 10 e 11 del TIQD; e in particolare, la proposta di struttura armonizzata, capitolo 1.10, lettera d), indica che ciascun piano di sviluppo 2025 sarà accompagnato anche da un “Documento metodologico recante i criteri comuni per le analisi costi benefici”, inteso come documento comune per tutte le imprese distributrici;
- tale indicazione, seppur in linea con le disposizioni già introdotte per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica e per il servizio di trasporto del gas naturale, non è attualmente disciplinata dall’Autorità per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, mentre è stato previsto dalla deliberazione 472/2024/R/EEL un prossimo provvedimento dell’Autorità in materia di modalità di calcolo, valorizzazioni e altri parametri relativi a ciascuna categoria di beneficio; in tale contesto saranno considerate le suddette informazioni in materia di analisi costi benefici inviate delle imprese distributrici;
- fatta salva la suddetta indicazione espressa al capitolo 1.10, lettera d), la proposta di struttura armonizzata risulta in linea con quanto disposto dall’Autorità;
- la comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici prevede una duplice modalità di presentazione dei dettagli degli interventi (sia un foglio di lavoro per tutti gli interventi, sia una scheda intervento potenzialmente da utilizzare per gli interventi maggiori):
 - a) la proposta di foglio di lavoro allegato al piano e descrittivo degli interventi riporta informazioni su aspetti tecnici, stato dell’intervento, avanzamento e relative motivazioni nel caso di ritardi esogeni all’impresa o posticipazioni volontarie da parte dell’impresa, tempi attesi, costi attesi per ciascun intervento;
 - b) la proposta di “scheda intervento” riporta in ampia parte gli stessi aspetti, con l’opzione addizionale di uno schema di rete, senza però riportare la principale motivazione di ritardi esogeni all’impresa o posticipazioni volontarie da parte dell’impresa (punto 3, lettera h), alinea vi., della deliberazione 296/2023/R/EEL).
- poiché le informazioni mancanti nella scheda sono comunque presenti nel foglio di lavoro, complessivamente la proposta dei formati di documenti di accompagnamento risulta in linea con quanto disposto dalla deliberazione 296/2023/R/EEL.

CONSIDERATO, IN RELAZIONE ALL’IDENTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CHE:

- nella comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici, il “Documento di descrizione dell’approccio metodologico adottato per l’identificazione degli investimenti”:

- a) fornisce un elenco degli obiettivi e dei *driver* dello sviluppo di rete, riprendendo quanto indicato al capitolo 1.2 e al capitolo 1.7.1. della struttura armonizzata dei piani;
 - b) in relazione alla voce di “pianificazione dell’intervento”, elenca le seguenti eventuali esigenze di prioritizzazione individuate dall’impresa distributrice:
 - valutazione di eventuali indirizzi strategici definiti dai vertici aziendali;
 - valutazione preliminare delle autorizzazioni necessarie e di eventuali vincoli locali;
 - eventuali risultati della ACB (se prevista);
 - valutazione di richieste provenienti da *stakeholder* rilevanti;
 - verifica del *budget* di spesa a disposizione;
 - c) evidenzia come “*le peculiarità proprie di ciascuna porzione di rete di distribuzione comportano l’adozione di modalità di individuazione delle soluzioni tecniche anche differenti tra ciascun DSO/porzione di rete servita*”, comunque l’approccio comune di tutte le imprese distributrici prevede:
 - la raccolta e l’analisi dei parametri della rete attuale;
 - l’identificazione degli scenari attesi;
 - l’identificazione degli impatti degli scenari sulla rete, “*con particolare attenzione alle condizioni relative alle punte di massimo carico sia in termini di energia transitante che di punta di potenza nonché, per la generazione distribuita, alle immissioni in rete*”;
 - l’individuazione delle principali soluzioni tecniche di intervento (nuovi asset o rinnovo/potenziamento);
 - l’esecuzione di simulazioni di funzionamento della porzione di rete post-intervento;
 - d) infine, la frase finale del testo a pagina 3 conclude che “*Per i dettagli puntuali circa le metodologie di identificazione per le diverse tipologie di investimento (i.e. cabine primarie, linee MT, etc.) applicate dai singoli DSO si rimanda alla specifica sezione dedicata dei Piani di Sviluppo delle Imprese*”;
- il documento di descrizione dell’approccio metodologico adottato per l’identificazione degli investimenti non esplicita quindi: (i) i criteri di pianificazione tecnici, quali ad esempio il superamento di una soglia di transito su un *asset*, espressa in percentuale della potenza nominale o della corrente limite; (ii) i criteri di pianificazione economici, quali ad esempio le modalità di stima e confronto del costo di diverse opzioni di intervento alternative dopo che sia stata individuata un’esigenza di sviluppo infrastrutturale; (iii) i criteri di dimensionamento di nuovi *asset*, che sono utilizzati dalle imprese distributrici ai fini dell’identificazione degli investimenti;

- alcuni stralci delle edizioni 2023 dei piani di sviluppo di varie imprese distributrici, sebbene talvolta non fornissero le necessarie informazioni quantitative, già identificavano alcuni approcci di definizione delle esigenze di sviluppo e/o delle scelte di investimento; nel dettaglio, tali approcci hanno riguardato:
 - a) in generale, l’effettuazione di studi e analisi di rete su orizzonte pluriennale e, quando rilevante (ad esempio per le cabine primarie), il coordinamento di tali attività con Terna;
 - b) l’utilizzo (ai fini delle simulazioni di *load flow*) di vincoli di corrente per linee e trasformatori che evidenzino i sovraccarichi attesi di tali *asset*;
 - c) l’utilizzo (ai fini delle simulazioni di *load flow*) di vincoli di tensione sulla base dei limiti definiti dalla norma EN 50160;
 - d) l’utilizzo di limiti di corrente per le linee in media tensione, sia con riferimento alla rete integra sia alle situazioni di guasto (“n-1”);
 - e) l’identificazione di porzioni di rete non controalimentabili al 100% a seguito di un guasto in media tensione;
 - f) approcci di identificazione delle porzioni con rischio più alto di interruzione;
 - g) uno specifico approccio metodologico di identificazione di cavi critici e ipercritici sulla base di un *criticality index* a quattro livelli, calcolato prendendo in considerazione molteplici fattori come il numero di guasti pregressi, il carico della linea in analisi, le caratteristiche del cavo e il numero di giunti per tratta, che viene poi incrociato in una valutazione matriciale con le analisi di impatto atteso del guasto della tratta di cavo (espresso come numero di utenti coinvolti);
 - h) scelta delle soluzioni di sviluppo sulla base di analisi costi benefici o sulla base di *cost assessment* (scelta del minor costo) tra diverse opzioni inizialmente in esame;
- il documento di descrizione dell’approccio metodologico adottato per l’identificazione degli investimenti non fornisce concretamente metodi di identificazione degli investimenti (neanche in forma di *review* di quanto già indicato in alcuni piani di sviluppo 2023), rimandando invece alle prossime edizioni dei piani di sviluppo.

CONSIDERATO, IN RELAZIONE ALLA STIMA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI, CHE:

- nella comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici, prima di presentare una tabella di categorie di investimento, il “Documento di identificazione delle categorie elementari di investimento” indica che *“In relazione all’attività di pianificazione, il Tavolo di lavoro ha condiviso le logiche alla base del concetto di pianificazione degli investimenti in uno scenario pluriennale, attività che necessariamente ha contenuti e caratteristiche differenti dalle fasi operative, che si dipartono invece dalla progettazione tecnica per giungere a quella esecutiva di dettaglio. Nello specifico, l’attività di*

pianificazione è stata intesa come il processo di individuazione delle necessità di investimento a livello di business, in considerazione delle evoluzioni prospettive dei fabbisogni in risposta a diverse tipologie di esigenze (scenari di sviluppo, necessità di ammodernamento degli asset, etc.);

- per quanto richiamato, la proposta di documento comune non risulta considerare gli interventi in stato più avanzato e limita l'uso del termine "attività di pianificazione" alla fase iniziale in cui viene identificato un possibile intervento, senza mettere in luce la necessità di rappresentare adeguatamente nel piano di sviluppo anche i costi degli interventi in fase di progettazione esecutiva o ancora più avanzata (e, in particolare, la eventuale variazione delle caratteristiche dell'intervento, in relazione ad aspetti di fattibilità tecnica e/o economica, e quindi dei relativi costi, rispetto alla fase di pianificazione iniziale), così come le possibili scelte di variazione della pianificazione di quanto precedentemente previsto;
- sul tema è bene ricordare come l'utilizzo di tecniche diverse di stima dei costi dell'intervento (con incertezza che normalmente si riduce quanto più l'intervento progredisce) è una prassi tipica della pianificazione, come accennato nel documento delle imprese distributrici, nel passaggio in cui fa riferimento a "dettagli [degli interventi] nel tempo via via maggiori" e come indicato, ad esempio, nella sezione relativa alla stima dei costi dell'Allegato A.74 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete;
- nella comunicazione con la proposta dei documenti comuni delle imprese distributrici, il "Documento di identificazione delle categorie elementari di investimento" indica inoltre che:
 - a) *"i costi rappresentati nei PdS derivano prevalentemente dall'analisi dei costi medi registrati negli anni passati e, pertanto, non sono sufficienti per definire un "costo unitario" di ciascuna opera per la cui definizione occorre tenere in considerazione tutte le cause di scostamento dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:*
 - *Tipologia di terreno (roccioso, argilloso, etc.);*
 - *Morfologia del territorio (montano, urbano, etc.);*
 - *Condizioni di antropizzazione (presenza o meno di servizi/interferenze, livello di urbanizzazione, etc.);*
 - *Shortage dei componenti";*
 - b) *"All'interno dei Piani, i DSO forniranno elementi economici - la stima dei propri costi unitari - elaborati sulla base dei costi storici registrati per le specifiche tipologie di opera considerando le nuove realizzazioni (...). Le informazioni economiche che (...) risulteranno dalla lettura dei diversi Piani sono funzione delle caratteristiche differenti proprie delle reti in cui ogni DSO opera e potranno quindi differire anche in misura non trascurabile tra vari DSO, ma anche tra territori e in periodi diversi all'interno dello stesso DSO";*
- a tale riguardo, va tuttavia osservato come la tabella delle categorie di investimento nella proposta di documento comune non differenzia i costi (né le categorie di investimento medesime) sulla base della tipologia del terreno o di

- altri motivi di differenza citati nella proposta stessa; inoltre la citata tabella non differenzia i costi sulla base della capacità dell'*asset* (potenza nominale per trasformatori/cabine e portata per linee/cavi);
- l'articolo 3 del TICA prevede che le imprese distributrici definiscano e pubblichino modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione; tali modalità includono l'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale (comma 2, lettera f)): tutte le imprese distributrici hanno già - di fatto - pubblicato numerose categorie elementari di investimento (con dettagli maggiori o molto maggiori di quanto riportato nella proposta di documento comune, in particolare in funzione della potenza nominale o della portata dell'*asset*) e i relativi costi medi;
 - in generale si evidenziano ambiti di miglioramento per le future evoluzioni della metodologia di stima dei costi (ad esempio differenziazione dei costi unitari per installazione in territorio montano o per installazione in territorio urbano vs. rurale, per tipologia di terreno o per le diverse caratteristiche delle reti richiamate nella proposta di documento; differenziazione tra costi unitari di *asset* con potenza nominale o portata elevata - media - limitata) che potranno essere implementate già nei piani di sviluppo 2025 o nelle successive evoluzioni.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, a seguito dell'esame dei documenti comuni e in una logica di miglioramento progressivo dei piani di sviluppo, valutare positivamente i seguenti documenti come linee guida da utilizzare per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo:
 - a) la struttura armonizzata dei contenuti del piano di sviluppo, con l'esclusione - per quanto sopra illustrato - della lettera d) del capitolo 1.10;
 - b) l'identificazione puntuale dei documenti di accompagnamento;
 - c) il documento comune di definizione delle categorie elementari di investimento, fatta salva l'opportunità di ulteriori futuri miglioramenti che potranno essere implementati già nei piani di sviluppo 2025 o nelle successive evoluzioni, come sopra indicato;
- in relazione al documento comune di cui alla lettera c) del precedente alinea, sia opportuno prevedere l'obbligo - per ragioni di coerenza - della riconciliazione delle informazioni di costo unitario che saranno pubblicate dalle imprese distributrici nei propri piani di sviluppo con le informazioni di costo medio unitario di riferimento pubblicate ai sensi dell'articolo 3 del TICA;
- sia opportuno, a seguito dell'esame dei documenti comuni e in particolare della dichiarata assenza di linee guida sui criteri di pianificazione tecnica ed economica degli interventi, prevedere che la proposta di documento comune di descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'identificazione degli investimenti non sia utilizzata come linea guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo; ciò fermo restando che, da un lato, l'obbligo di includere nel piano di

- sviluppo la metodologia di identificazione degli interventi di sviluppo (differenziata, come opportuno, a seconda delle tipologie di investimento) è già definito dal punto 3, lettera e), della deliberazione 296/2023/R/EEL e che, dall'altro lato, l'esplicitazione del dettaglio dei criteri di pianificazione nei piani di sviluppo è prevista dal documento comune di struttura armonizzata dei piani;
- sia opportuno aggiornare le disposizioni della deliberazione 296/2023/R/EEL, al fine di garantire - per trasparenza - che le versioni pre-consultazione e post-consultazione dei piani di sviluppo siano pubblicamente disponibili, in una posizione di semplice consultazione da parte dei soggetti interessati, così come le osservazioni dei soggetti interessati e contro-osservazioni dell'impresa distributrice e per assicurare maggiore fruibilità da parte di ogni soggetto interessato; prevedendo al contempo di rettificare errori materiali riscontrati nella medesima deliberazione 296/2023/R/EEL;
 - sia opportuno prevedere con successivo provvedimento dell'Autorità, a valle dell'esperienza dei piani di sviluppo edizione 2025, le modalità e i processi di aggiornamento dei documenti comuni da utilizzarsi come linee guida per la predisposizione dell'edizione 2027 del piano di sviluppo

DELIBERA

1. di valutare positivamente i seguenti documenti, da utilizzarsi come linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo:
 - a) il documento "Linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei Piani di Sviluppo", che contiene la struttura armonizzata, con l'esclusione - per quanto illustrato nelle premesse - della lettera d) del capitolo 1.10;
 - b) i documenti di accompagnamento: "File excel di riepilogo degli interventi del Piano", "Nota di compilazione file excel di riepilogo degli interventi del Piano" e "Scheda intervento";
 - c) il "Documento di identificazione delle categorie elementari di investimento";
2. di prevedere che la proposta di documento comune di descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'identificazione degli investimenti non sia utilizzata come linea guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo;
3. di modificare la deliberazione 296/2023/R/EEL come di seguito:
 - a) al punto 2, comma c), le parole "presenta il proprio piano di sviluppo all'Autorità" sono sostituite dalle parole "pubblica - in posizione di semplice consultazione da parte degli interessati - e presenta il proprio piano di sviluppo all'Autorità";
 - b) al punto 3, comma g-bis), lettera d), la parola "BP3" è sostituita dalla parola "BA3";
 - c) al punto 3, comma g-bis), lettera e), la parola "BP3" è sostituita dalla parola "BA3";

- d) al punto 3, aggiungendo, dopo il comma h), i seguenti commi:
- “i) le informazioni di accompagnamento ai piani di sviluppo in formato foglio di lavoro sono pubblicate in formato elaborabile e filtrabile”;
 - “l) la pubblicazione dei costi unitari di investimento di cui alla precedente lettera f) è riconciliata con le informazioni pubblicate dall’impresa distributrice relativamente ai valori di riferimento unitari per i costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale di connessione”;
4. di pubblicare il presente provvedimento, la deliberazione 296/2023/R/EEL, come modificata e integrata dal presente provvedimento, e la documentazione di cui al punto 1, lettere a), b) e c), del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini